

Mercoledì 02 marzo 2022

Dr. Agr. Ermes De Rossi
Responsabile
assicurazione qualità Bios
srl

**ZOOTECNIA BIOLOGICA:
LE PRINCIPALI NOVITÀ
INTRODOTTE DAL
REGOLAMENTO UE
848/2018**

Le novità principali del Reg UE 848/2018

Campo di applicazione PRODUZIONI ANIMALI

- BOVINI
- EQUINI
- OVINI
- CAPRINI
- SUINI
- POLLAME DA CARNE
- GALLINE OVAIOLE
- API
- CONIGLI
- CERVIDI

Le novità principali del Reg UE 848/2018

OBIETTIVI – Art.4

La produzione biologica persegue i seguenti **obiettivi generali**:

- contribuire a tutelare l'ambiente e il clima;
- conservare a lungo termine la fertilità dei suoli;
- contribuire a un alto livello di biodiversità;
- contribuire efficacemente a un ambiente non tossico;
- contribuire a **criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie**;
- promuovere le filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell'Unione;
- **incoraggiare il mantenimento delle razze rare e autoctone in via di estinzione**;
- contribuire allo sviluppo dell'offerta di materiale fitogenetico adeguato alle esigenze e agli obiettivi specifici dell'agricoltura biologica;
- contribuire a un elevato livello di biodiversità, in particolare utilizzando materiale fitogenetico di vari tipi, come materiale eterogeneo biologico e varietà biologiche adatte alla produzione biologica;
- promuovere lo sviluppo di attività di miglioramento genetico biologico dei vegetali al fine di contribuire a prospettive economiche favorevoli del settore biologico.

Le novità principali del Reg UE 848/2018

PRINCIPI GENERALI – art.5

La produzione biologica è un sistema di gestione sostenibile che si basa sui seguenti principi generali:

- a) rispettare i sistemi e i cicli naturali e mantenere e migliorare lo stato dei suoli, delle acque e dell'aria, la salute dei vegetali e degli animali e l'equilibrio tra di essi;
- b) preservare elementi del paesaggio naturale, come i siti del patrimonio naturale;
- c) assicurare un impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali come l'acqua, il suolo, la sostanza organica e l'aria;
- d) produrre un'ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli e dell'acquacoltura di elevata qualità che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino l'ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali;
- e) garantire l'integrità della produzione biologica in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti e mangimi;

Le novità principali del Reg UE 848/2018

PRINCIPI GENERALI – art.5

f) progettare e gestire in modo appropriato processi biologici basati su sistemi ecologici e impiegando risorse naturali interne al sistema di gestione, con metodi che:

- i. utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanici;
- ii. praticano la coltura di vegetali nel suolo e **la produzione animale legata alla terra**, o l'acquacoltura nel rispetto del principio dello sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche;
- iii. **escludono l'uso di OGM**, dei prodotti derivati da OGM e dei prodotti ottenuti da OGM che non siano medicinali veterinari;
- iv. **si basano sulla valutazione del rischio e, se del caso, si avvalgono di misure precauzionali e di misure preventive;**

Le novità principali del Reg UE 848/2018

LA PULIZIA!

ART. 24 Autorizzazione di prodotti e sostanze utilizzati per l'uso nella produzione biologica

- e) prodotti per la pulizia e la disinfezione degli specchi d'acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli **impianti usati per la produzione animale** => Allegato II Parte III 3.1.4.1, 3.1.4.3; Parte II 1.5.1.6
- f) prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli **impianti usati per la produzione vegetale**, incluso il magazzinaggio in un'azienda agricola => All. II Parte I 1.11,
- g) prodotti per la pulizia e la disinfezione **negli impianti di trasformazione e magazzinaggio**. => Allegato II Parte IV 1.4, 2.2.3 (alimenti); Allegato II Parte V 1.4, 2.4 (mangimi); Allegato II Parte VI 2.3 (vino); Allegato II Parte VII 1.5 (lieviti); Allegato III 7.4 (magazzinaggio)

Le novità principali del Reg UE 848/2018

LA PULIZIA!

Gli operatori tengono registrazioni dell'uso di tali prodotti, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, le sue sostanze attive nonché l'ubicazione dell'uso. **(Reg. delegato 1691/2021)**

Reg. di esecuzione 1165/2021 (Allegato IV)

Le novità principali del Reg UE 848/2018

PRINCIPI SPECIFICI

ART. 6 Principi specifici applicabili alle attività agricole e dell'acquacoltura

ART. 7 Principi specifici applicabili alla trasformazione di alimenti biologici (compresi vino e lieviti uso alimentare)

ART. 8 Principi specifici applicabili alla trasformazione di mangimi biologici (compresi lieviti uso mangimistico)

1.9. Norme generali aggiuntive	
1.9.1. Per bovini, ovini, caprini ed equini	1.9.1.1. Alimentazione
	1.9.1.2. Stabulazione e pratiche zootecniche
1.9.2. Per i cervidi	1.9.2.1. Alimentazione
	1.9.2.2. Stabulazione e pratiche zootecniche
1.9.3. Per i suini	1.9.3.1. Alimentazione
	1.9.3.2. Stabulazione e pratiche zootecniche
1.9.4. Per il pollame	1.9.4.1. Origine degli animali
	1.9.4.2. Alimentazione
	1.9.4.3. Benessere degli animali
	1.9.4.4. Stabulazione e pratiche zootecniche
1.9.5. Per i conigli	1.9.5.1. Alimentazione
	1.9.5.2. Stabulazione e pratiche zootecniche
1.9.6. Per le api	1.9.6.1. Origine degli animali
	1.9.6.2. Alimentazione
	1.9.6.3. Assistenza sanitaria
	1.9.6.4. Benessere degli animali
	1.9.6.5. Stabulazione e pratiche zootecniche

Norme di produzione	
Allegato II	Parte II: Norme di produzione animale

Le novità principali del Reg UE 848/2018

NORME GENERALI DI PRODUZIONE – Art.9

- Possibilità di azienda mista bio/convenzionale => **CONFERMATA** (per quanto concerne gli animali, siano interessate specie distinte)
- Possibilità di certificare i prodotti in conversione => **CONFERMATA** NO per prodotti animali

Le novità principali del Reg UE 848/2018

NORME DI PRODUZIONE ANIMALE – All.II Parte II

- Divieto di allevamento «senza terra» => **CONFERMATO** (limite 170 KgN/Ha.anno; collaborazione con altre aziende biologiche)
- Produzione di alimenti aziendali **CONFERMATA con novità** (dal 20 al 30% per suini e avicoli; dal 60 al 70% per erbivori dal 01/01/2024)
- Periodi di conversione degli animali => **CONFERMATI** con aggiunta di conigli (3 mesi) e cervidi (12 mesi)
- Deroga fino al 40% => **CONFERMATA**
- Possibilità di transumanza => **CONFERMATA** con limitazioni (max 35 giorni, max 10% ss annua)



MAX 170 Kg N/Ha anno

PUA



BIO



PUA



Le novità principali del Reg UE 848/2018

NORME DI PRODUZIONE ANIMALE – All.II Parte II

- Deroga per stabulazione fissa => **CONFERMATA**
(sempre con autorizzazione dell'Autorità competente) con novità: per aziende con max 50 ANIMALI (esclusi gli animali giovani)
- Possibilità di interventi sugli animali => **CONFERMATA**
(sempre con autorizzazione dell'Autorità competente);
compresa la cauterizzazione dell'abbozzo corneale
- Pascolo e spazio esterno obbligatorio => **CONFERMATO**

Le novità principali del Reg UE 848/2018

NORME DI PRODUZIONE ANIMALE – All.II Parte II

- Definizione degli spazi minimi (al coperto e all'aperto) => **CONFERMATA => ALLEGATO I Reg. di esecuzione 464/2020**
- Deroghe per edifici esistenti e notificati al 31/12/2021 => per SUINI e AVICOLI => **art.26 Reg. di esecuzione 464/2020**
- Origine degli animali (e relative deroghe) => **CONFERMATA** con novità: istituzione di banca dati; NON PIU' POSSIBILE PER LE POLLASTRELLE
- Gestione veterinaria (profilassi e trattamenti) => **CONFERMATA**

Le novità principali del Reg UE 848/2018

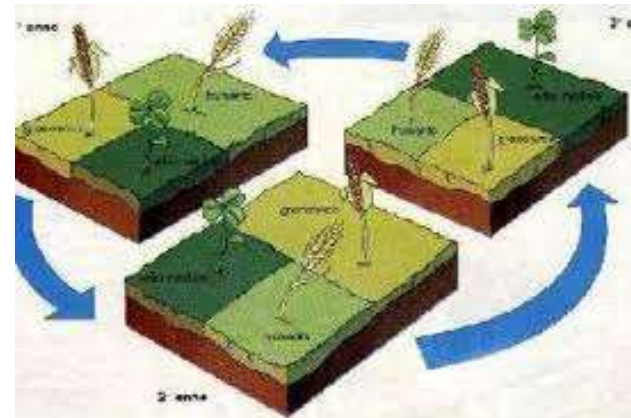
NORME DI PRODUZIONE ANIMALE – All.II Parte II

- Possibilità di utilizzo di mangimi in conversione => **CONFERMATA con modifiche** (max 25% ss annua; fino al 100% se di produzione aziendale; max 20% 1 anno di conversione se aziendale e da pascoli o prati o foraggiere perenni o colture proteiche seminate)
- Possibilità di utilizzo di mangimi proteici convenzionali => **CONFERMATA** : solo per suinetti fino a 35 Kg e per pollame giovane; max 5% ss annua; FINO AL 31/12/2026
- Rapporto foraggi/concentrati => **CONFERMATO** (60/40 con deroga 50/50)

Le novità principali del Reg UE 848/2018

NORME DI PRODUZIONE ANIMALE – All.II Parte II

- Possibilità di utilizzo di mangimi convenzionali => **CONFERMATA** per SPEZIE, ERBE AROMATICHE e MELASSA (max 1% ss annua), per LIEVITI e per olio di pesce (solo per giovani animali non erbivori)
- **Materie prime per mangimi e additivi per mangimi => ALLEGATO III Reg esecuzione 1165/2021**
- Possibilità di mangimi «consentiti» => **CONFERMATA.**
ATTENZIONE: Allegato III (trasporto)



Le novità principali del Reg UE 848/2018

NORME DI TRASFORMAZIONE MANGIMI – Art.17 e All.II Parte V

- Possibilità di aziende miste con separazione spaziale e/o temporale delle lavorazioni => **CONFERMATA** con ciclo completo
- Obbligo di pulizia prima delle lavorazioni bio => **CONFERMATA**
- Adozione di misure precauzionali, identificazione continua dei prodotti e registrazioni => **CONFERMATA**
- Divieto di compresenza di **una materia prima biologica o in conversione insieme alla stessa materia prima non biologica** => **CONFERMATO**
- Possibilità di utilizzo di materie prime non biologiche per mangimi e additivi per mangimi => **ALLEGATO III Parte A Reg esecuzione 1165/2021**
- Possibilità di mangimi «consentiti» => **CONFERMATA. ATTENZIONE: Allegato III (trasporto)**

1.9. Norme generali aggiuntive							
1.9.1. Per bovini, ovini, caprini ed equini	1.9.1.1. Alimentazione	60% ss aziendale (70 dal 01/01/2024)	pascolo	foraggi/concentrati 60/40			
	1.9.1.2. Stabulazione e pratiche zootecniche	pavimenti lisci	lettiera	vitelli box individuali max 1 settimana			
1.9.2. Per i cervidi	1.9.2.1. Alimentazione	60% ss aziendale (70 dal 01/01/2024)	pascolo	foraggi/concentrati 60/40	limitazione uso mangime. Acqua		
	1.9.2.2. Stabulazione e pratiche zootecniche	ripari	fango	pavimenti lisci + paglia	aree per mangime	art. 7 Reg. 464/2020: recinti	art. 8 Reg. 464/2020: vegetazione e protezioni
1.9.3. Per i suini	1.9.3.1. Alimentazione	30% ss aziendale	foraggi grossolani	alimenti proteici convenzionali (5% - suinetti - scade 31/12/2026)			
	1.9.3.2. Stabulazione e pratiche zootecniche	pavimenti lisci	lettiera	grufolamento		art. 12 Reg. 464/2020: vegetazione e protezioni	art. 26 Reg. 464/2020: adeguamento strutture max 01/01/2030
1.9.4. Per il pollame	1.9.4.1. Origine degli animali	lento accrescimento	età minima macellazione				
	1.9.4.2. Alimentazione	30% ss aziendale	foraggi grossolani	alimenti proteici convenzionali (5% - giovane pollame - scade 31/12/2026)			
	1.9.4.3. Benessere degli animali	vietata spiumatura					
	1.9.4.4. Stabulazione e pratiche zootecniche	pavimento almeno 1/3 solido	vuoto sanitario	accesso all'aperto min 1/3 vita - Max 150 m dall'uscio (art. 16 del Reg. 464/2020)	spazi aperti coperti di vegetazione + (art. 16 del Reg. 464/2020)	art. 15 Reg. 464/2020: requisiti tecnici ricoveri - multistrato	art. 26 Reg. 464/2020: adeguamento strutture max 01/01/2025 o 2030
1.9.5. Per i conigli	1.9.5.1. Alimentazione	70% ss aziendale	pascolo	foraggi/concentrati 60/40			
	1.9.5.2. Stabulazione e pratiche zootecniche	zona riposo non fessurata	in gruppi	altre indicazioni		art. 19 Reg. 464/2020: requisiti tecnici ricoveri	art. 21 Reg. 464/2020: vegetazione e protezioni
1.9.6. Per le api	1.9.6.1. Origine degli animali	Apis mellifera e sue subspecie locali					
	1.9.6.2. Alimentazione	solo di soccorso	art.3 Reg.2146/2020				
	1.9.6.3. Assistenza sanitaria	mezzi fisici	lotta varroa	trattamenti allopatici			
	1.9.6.4. Benessere degli animali	vietata distruzione api per la raccolta	no spuntatura ali regine				
	1.9.6.5. Stabulazione e pratiche zootecniche	raggio 3 Km	alveari di materiali naturali				

GRAZIE DELLA VOSTRA ATTENZIONE

ASS.O.CERT.BIO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEL BIOLOGICO

